



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 2/17**

Lussemburgo, 12 gennaio 2017

Sentenza nella causa C-411/15

Timab Industries e Cie financière et de participation Roullier (CFPR) /  
Commissione

## **La Corte conferma l'ammenda di circa 60 milioni di euro inflitta al gruppo Roullier nel contesto dell'intesa sui fosfati**

Nel 2010, la Commissione ha inflitto ammende per un importo di EUR 175 647 000 a sei gruppi di produttori che avevano partecipato a un'intesa sui prezzi e che per più di 30 anni si erano spartiti il mercato dei fosfati per mangimi. Nel contesto di tale intesa, le imprese interessate si sono spartite le quote di vendita per regione e per cliente e hanno coordinato i prezzi nonché, in alcuni casi, le condizioni di vendita. Al gruppo Roullier, di cui Timab Industries è la controllata, è stata inflitta un'ammenda di EUR 59 850 000<sup>1</sup> per aver partecipato a tale intesa dal 1993 al 2004.

Contrariamente agli altri gruppi implicati nell'intesa<sup>2</sup>, il gruppo Roullier non ha inteso concludere una transazione con la Commissione dopo aver preso conoscenza dell'importo approssimativo dell'ammenda che la Commissione intendeva infliggergli. La conclusione di una siffatta transazione è volta a semplificare la procedura, ove le imprese interessate ammettano la loro partecipazione all'intesa e accettino impegni obbligatori quale contropartita di una riduzione del 10 % dell'importo dell'ammenda. La Commissione ha pertanto applicato il procedimento ordinario nei confronti del gruppo Roullier. Si tratta del primo procedimento «ibrido» di intesa, nel senso che il procedimento transattivo si è affiancato al procedimento ordinario.

Il gruppo Roullier ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione e una riduzione dell'ammenda. Il gruppo Roullier contestava alla Commissione, segnatamente, che gli fosse stata applicata un'ammenda più elevata del massimo della forcella presa in considerazione durante il procedimento transattivo. Con sentenza del 20 maggio 2015<sup>3</sup>, il Tribunale ha respinto il ricorso del gruppo Roullier, considerando essenzialmente che la Commissione non aveva sanzionato il gruppo Roullier per il suo ritiro dal procedimento di transazione e non era vincolata dalla forcella comunicata nel contesto di tale procedimento. Non soddisfatto dal ragionamento del Tribunale, il gruppo Roullier chiede alla Corte di giustizia l'annullamento della sentenza del Tribunale.

Con la sentenza pronunciata in data odierna, **la Corte respinge l'impugnazione del gruppo Roullier e conferma in tal modo l'ammenda di circa 60 milioni di euro inflitta dalla Commissione.**

Quanto all'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe applicato al gruppo Roullier, nel contesto del procedimento ordinario, un'ammenda più elevata del massimo della forcella presa in considerazione durante il procedimento transattivo, la Corte afferma che il Tribunale ha debitamente verificato la fondatezza dell'analisi effettuata dalla Commissione nel corso del

<sup>1</sup> Decisione C (2010) 5001 definitivo, del 20 luglio 2010, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38866 – Fosfati per mangimi).

<sup>2</sup> Si tratta del gruppo Kemira (Yara Phosphates Oy, Yara Suomi Oy e Kemira Oy), della società Tessenderlo Chemie, del gruppo Ercros (Ercros SA e Ercros Industriel SA), del gruppo FMC (FMC Foret SA, FMC Netherlands B.V. e FMC Corporation) e del gruppo formato dalla società Quimitecnica.com-Comercia e Indústria Química e la sua società controllante José de Mello SGPS.

<sup>3</sup> Sentenza del Tribunale del 20 maggio 2015, *Timab Industries e Cie financière et de participations Roullier (CFPR)/Commissione* (T-456/10, v. comunicato stampa n. 57/15).

procedimento ordinario nonché gli elementi considerati dalla Commissione per calcolare l'importo dell'ammenda.

In particolare, la Commissione, pur **applicando la medesima metodologia usata** per la forcella di ammende indicata al gruppo Roullier **in sede di procedimento transattivo, ha potuto legittimamente procedere ad un «riesame» dell'importo dell'ammenda.** Infatti, la Corte afferma, al pari del Tribunale, che la Commissione ha dovuto prendere in considerazione, nel procedimento ordinario, elementi informativi nuovi che le hanno imposto di riesaminare il fascicolo, di ridefinire la durata dell'intesa e di ricalcolare l'ammenda astenendosi dall'applicare le riduzioni proposte nel corso del procedimento transattivo. A tal riguardo, la Corte rileva, segnatamente, che, nel corso del procedimento transattivo, il gruppo Roullier non aveva contestato la durata dell'intesa presa in considerazione dalla Commissione (1978-2004), mentre, nel procedimento ordinario, ha fatto valere (con esito positivo) che la sua partecipazione all'intesa si limitava agli anni dal 1993 al 2004. Il gruppo Roullier doveva pertanto aspettarsi che la contestazione della sua partecipazione all'intesa per il periodo compreso tra il 1978 e il 1993 avesse un impatto sulle riduzioni che potevano essergli accordate nella fissazione dell'ammenda. Tale paradosso, che conduce a un'ammenda più elevata per una durata più breve dell'infrazione, si spiega con il fatto che la Commissione era disposta, durante il procedimento transattivo, a concedere riduzioni supplementari al gruppo Roullier per le informazioni fornite da tale gruppo quanto al periodo dal 1978 al 1993. Atteso che il gruppo Roullier ha successivamente contestato la propria partecipazione all'intesa durante tale periodo, la Commissione ha ritenuto che le riduzioni proposte non avessero più ragion d'essere per il periodo dal 1993 al 2004. Il mutamento di posizione del gruppo Roullier chiarisce per quale ragione quest'ultimo non possa avvalersi del principio del legittimo affidamento nel mantenimento delle stime trasmesse dalla Commissione nel corso del procedimento di transazione.

Il gruppo Roullier fa peraltro valere che il Tribunale non ha deciso entro un termine ragionevole (dato che il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto una durata approssimativa di quattro anni e nove mesi). La Corte afferma, al riguardo, che, in assenza di elementi ulteriori sottoposti dalle parti, **non risulta evidente che il Tribunale abbia violato in maniera sufficientemente qualificata il suo obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole.**

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*